

Civile Sent. Sez. L Num. 13991 Anno 2017

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: LORITO MATILDE

Data pubblicazione: 06/06/2017

SENTENZA

sul ricorso 23411-2015 proposto da:

COCIB S.R.L. C.F. 01658370836, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE PARIOLI 63, presso lo studio
dell'avvocato GIOVANNI FOTI, rappresentata e difesa
dall'avvocato PAOLO STARVAGGI, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2017

contro

966

MILITELLO CARLO C.F. MLTCRL67P09I199S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio
dell'avvocato FABIO GERBINO, rappresentato e difeso



dall'avvocato MASSIMILIANO FABIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 235/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 11/03/2015 R.G.N. 269/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per inammissibilità del ricorso, ovvero per il rigetto;

udito l'Avvocato PAOLO STARVAGGI;

udito l'Avvocato ROSSANA LANIA per delega verbale Avvocato MASSIMILIANO FABIO.



n. r.g. 23411/2015

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Patti accoglieva in parte il ricorso proposto da Carlo Militello nei confronti della COCIB s.r.l., dichiarava la nullità del licenziamento orale intimato il 6/12/2002 e condannava la società alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro, con gli effetti risarcitori connessi alla applicazione dell'art.18 l.300/70.

Detta pronuncia veniva in parte riformata dalla Corte d'Appello di Messina che, respinto l'appello principale interposto dalla COCIB s.r.l. ed in accoglimento del ricorso incidentale, condannava la società al pagamento in via ulteriore, delle differenze retributive rivendicate dal Militello in relazione al rapporto di lavoro *inter partes*.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla COCIB s.r.l., con ricorso notificato il 25/9/2015 sulla base di otto motivi, poi illustrati da memoria ex art.378 c.p.c..

Resiste con controricorso la parte intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Si dà atto che il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con otto motivi, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, la società ricorrente censura la pronuncia impugnata per aver ritenuto il licenziamento intimato oralmente, benché la circostanza che il recesso fosse stato intimato in forma scritta, costituisse un dato non oggetto di contestazione da parte del lavoratore e fosse stata reiterata per iscritto in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione; contesta la sussistenza del requisito dimensionale coesenziale alla applicazione della tutela reale; critica la mancata ammissione del giuramento decisorio da parte del giudice del gravame, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal lavoratore per la nullità del ricorso e la regolamentazione delle spese.

2. Il rilievo potenzialmente assorbente di ogni altra questione induce ad esaminare con priorità l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Militello per la carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante della società.

Il controricorrente ha infatti dedotto che con sentenza 13/7/2015 n.19 la CO.CI.B. s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Patti, producendo in giudizio, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., copia della decisione



n. r.g. 23411/2015

nonché della nota in data 22/9/2015 con cui il curatore fallimentare ha comunicato l'intento della curatela di non proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte distrettuale intervenuta fra le parti. Ha quindi dedotto l'inammissibilità del ricorso per violazione dei dettami di cui all'art.43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

3. L'eccezione è fondata.

Com'è noto, infatti, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. 1, 14/5/2012, n. 7448; Cass.14/10/1998, n.10146).

4. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass. 22/7/2005, n.15369; Cass. 20/3/2012, n. 4448; Cass. 25/10/2015 n.24159, Cass.6/7/2016 n. 13814).

Da ultimo va rimarcato che, come pure affermato da questa Corte, l'esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell'amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il quale è rilevabile anche d'ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2009, n. 27346; Cass., 9/3/2011 n. 5571).



n. r.g. 23411/2015

5. Applicando i menzionati principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile per difetto di capacità processuale del ricorrente.

Risulta infatti che la curatela fallimentare abbia serbato un comportamento non definibile in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte nei sensi congruamente descritti dalla giurisprudenza innanzi richiamata, avendo manifestato, con la missiva in data 22/9/2015 inviata al legale rappresentante della società Bruno Teodoro ed al suo difensore, l'intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, all'esito di una valutazione negativa circa la convenienza della impugnazione.

6. Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Fabio.

Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell'ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Fabio.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 2 marzo 2017.